



Comune di Rocchetta Tanaro

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018 E S.M.I.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 19,30, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	FUNGO MASSIMO	Sindaco	X	
2	ICARDI VALENTINO	Vice Sindaco	X	
3	FALDIGLIA DANIELE	Assessore	X	
4	ACCORNERO LAURA	Consigliere	X	
5	BORRA ELSA ELISA	Consigliere	X	
6	DELAUDE GIUSEPPE STEFANO	Consigliere	X	
7	MARONGIU ANDREA	Consigliere		X
8	RATTI LUIGI	Consigliere	X	
9	VIEL GIORGIO	Consigliere	X	
			Tot. presenti	8
			Tot. assenti	1

Assiste la Dott.ssa Stefania Marravicini, Segretario Comunale. Il Sindaco, Massimo Fungo, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- allo scopo di definire e di ottimizzare gli interventi in caso di eventi calamitosi e di intraprendere attività di prevenzione in relazione alle differenti ipotesi di rischio è necessario regolamentare la disciplina, la costituzione ed il funzionamento degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile, nonché le attività del volontariato comunale di Protezione Civile;
- la vigente normativa impone una radicale revisione del vigente Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune;

Dato atto che al fine di dare attuazione alle previsioni della vigente legislazione regionale e nazionale, che attribuiscono ai Comuni importanti funzioni in materia di protezione civile, è stato affidato dall'Unione Via Fulvia all'arch. Gianfranco Messina, "Disaster manager", con studio in Stresa (VB), l'incarico professionale comprendente, tra le altre attività, anche la Governance della Protezione Civile e definizione del nuovo modello organizzativo comunale con predisposizione del nuovo Regolamento Comunale degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile e del Regolamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile, alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale;

Rilevato che il Regolamento comunale per il Volontariato di Protezione Civile composto da n. 16 articoli, è stato predisposto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia, risultando meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: Presenti: n.8, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa;
- 2) Di approvare per le motivazioni sopra esposte il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Rocchetta Tanaro;
- 3) Di dare altresì atto che la presente deliberazione non comporta un immediato impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile.
- 4) Di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Pubblicazioni – Regolamenti.

**PARERE PREVENTIVO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 1/2018 E S.M.I.

Parere di regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i :

- Favorevole
 - Contrario per i seguenti motivi:
-

Il Responsabile del Servizi Tecnico
Giorgio Grandi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL
D.LGS. 1/2018 E S.M.I.

Art. 1 – Costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

Art. 2 – Il Sindaco

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo comunale

Art. 4 – Attività del Gruppo comunale

Art. 5 – Ammissione al Gruppo comunale, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 6 – Volontari effettivi

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo comunale

Art. 8 – Diritti dei volontari

Art. 9 – Doveri dei volontari

Art. 10 – Organi del Gruppo comunale

Art. 11 – Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo comunale

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Art. 13 – Coordinatore operativo

Art. 14 – Organizzazione operativa del Gruppo comunale

Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 –Costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. E' costituito presso questo Comune il "Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Rocchetta Tanaro", di seguito Gruppo comunale, nella sede legale del Comune di Rocchetta Tanaro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i. e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
2. Il Gruppo comunale è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione al Gruppo comunale nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di seguito RUNTS, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i., in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo comunale.
2. Il Sindaco è responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo comunale al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i.;
3. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo comunale e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo comunale, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo Comunale concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s. m. i. ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo comunale

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo comunale, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i.;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di protezione civile, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018 e s.m.i.;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il Gruppo comunale opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano comunale di Protezione Civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 12.
5. Il Gruppo comunale ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al Gruppo comunale, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo comunale i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo comunale, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo comunale ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al Gruppo comunale quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo comunale di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo comunale anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo comunale sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo comunale che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel Registro dei Volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo comunale;
- vestiario e dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) idonei;
- copia del presente regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo comunale

1. La qualità di appartenente al Gruppo comunale si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo comunale;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. comportamento non consono ai ruoli e agli incarichi rivestiti all'interno del Gruppo comunale;
 - e. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo comunale;
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco e, quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo comunale in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo comunale il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale, il tesserino e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo comunale, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i., ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 e s.m.i.;
2. I componenti del Gruppo comunale sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo comunale, ai corsi e alle prove d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune, dal Gruppo comunale o alle quali il Comune o il Gruppo comunale prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo comunale

- 1) Il Gruppo comunale è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo comunale;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo comunale

1. L'Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo comunale, di seguito Assemblea, si riunisce almeno tre volte l'anno ed è costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo comunale.
2. L'Assemblea rappresenta il momento di incontro dei volontari iscritti nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo comunale.
3. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
4. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
5. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
6. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, di seguito Direttivo, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo.
2. Il Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da un minimo di 3 componenti a un massimo di 9 componenti ed è presieduto dal Coordinatore operativo.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Direttivo presenti.
4. Il Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
5. La convocazione avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.
6. Delle riunioni del Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
7. Il Direttivo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo comunale, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla pianificazione di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari;
5. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano comunale di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo, di seguito Coordinatore, è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018 e s.m.i.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito e risulta incompatibile:
 - a. con il ruolo di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale;
 - b. con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune;
 - c. con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile.
3. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo comunale sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
4. Il mandato del Coordinatore può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 e il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
5. Il Coordinatore può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto.
6. Il Coordinatore organizza le attività del Gruppo comunale secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano comunale di protezione civile e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo comunale.
7. Il Coordinatore relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo comunale e rappresenta lo stesso nelle sedi istituzionali.
8. Il Coordinatore individua i Capi Squadra e i Vice-Capisquadra.
9. Il Coordinatore cura, avvalendosi del contributo del Capisquadra e mantenendo puntualmente aggiornato il Comune:
 - a. la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
 - b. la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del Gruppo comunale;
 - c. l'aggiornamento dell'inventario delle risorse strumentali in uso al Gruppo comunale e le eventuali richieste al Comune di integrazione di nuovi beni o di eliminazione dei beni inservibili;
 - d. le consegne e l'eventuale recupero delle divise e dei materiali assegnati ai volontari del Gruppo;
 - e. l'aggiornamento della funzionalità delle risorse strumentali (scadenziario del DPI, delle revisioni e dei tagliandi di manutenzione dei mezzi, ecc...);
 - f. la gestione della sede e del magazzino (le autorizzazioni all'accesso, la gestione dei duplicati delle chiavi, le condizioni di ordine e di pulizia dei locali, ecc..)
10. La regolamentazione dei compiti di cui al comma precedente è eventualmente rinviata a specifici atti predisposti dal Comune in coerenza con quanto stabilito al successivo art. 15.
11. Il Coordinatore porta a conoscenza dei componenti del Gruppo comunale le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i Coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
12. Il Coordinatore provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo comunale nell'anno precedente.
13. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo comunale.

1. In base a quanto previsto dal Piano comunale di protezione civile il Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo comunale garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
3. Il Gruppo comunale si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il Gruppo comunale, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o suo delegato e sotto la guida del Coordinatore, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018 e s.m.i., può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e s.m.i..
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo comunale si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo comunale gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco o suo delegato, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo comunale una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo comunale, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo comunale mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività ad esso affidate.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo comunale, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo comunale possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018 e s.m.i..
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo comunale.
- 3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Massimo Fungo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Marravicini

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Marravicini

Dichiarazione di Esecutività

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge su Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Marravicini

